



CITTA' DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI ISCRIZIONE NEGLI ARCHIVI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287 sul riordino dei Giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

- 1) TUTTI I CITTADINI, UOMINI E DONNE, RESIDENTI NEL COMUNE CHE, NON ESSENDO GIA' ISCRITTI NEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI, SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAGLI ARTT.9 E 10 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N.287, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RISPETTIVAMENTE DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE, O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.12, SONO INVITATI A ISCRIVERSI, NON PIU' TARDI DEL **31 LUGLIO 2015**, NEGLI ELENCHI INTEGRATIVI COMUNALI.
- 2) I GIUDICI POPOLARI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
 - a) Cittadinanza italiana;
 - b) Buona Condotta Morale;
 - c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di corte d'assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di corte d'assise di appello.
- 3) NON POSSONO ASSUMERE L'INCARICO DI GIUDICE POPOLARE:
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato, ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

CORDENONS, Lì 07.04.2015

IL SINDACO
ONGARO MARIO